



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Servizio Immigrazione

N. 400/B/1^Div/2021

Roma, data del protocollo

OGGETTO: permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art.19 co.1.2.  
T.U.I.

ALLA QUESTURA DI  
Ufficio Immigrazione

Trieste

e p.c.

ALLE QUESTURE  
Uffici Immigrazione

Loro Sedi

~~~~~

In relazione alla nota pari oggetto datata 11 marzo 2021, relativa al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 co.1.2. T.U.I., come modificato dal D.L. n.130/2020, a seguito di istanza rivolta direttamente al Questore, in via preliminare si rappresenta che:

1. le istanze di rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno devono essere presentate personalmente dall'interessato nelle forme previste dalla legge (tramite kit postale o direttamente all'Ufficio Immigrazione competente territorialmente). Ciò premesso, non possono essere considerate valide le istanze presentate tramite mail, pec, etc. e, qualora dovessero pervenire richieste con modalità differenti da quelle previste dalla norma, gli Uffici Immigrazione interessati avranno cura di rispondere alle stesse fornendo indicazioni sulle corrette modalità di presentazione delle istanze così come previsto dall'art. 5 co.2 T.U.I.
2. i decreti di rigetto, revoca, irricevibilità o inammissibilità di un permesso di soggiorno dovranno essere adottati nel rispetto delle norme che regolano il procedimento amministrativo e, in particolare, dovranno essere adeguatamente motivati e contenere l'indicazione del termine e dell'autorità cui si potrà ricorrere nel caso in cui il richiedente ritenga che l'atto amministrativo abbia leso i propri diritti o interessi legittimi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Servizio Immigrazione

Nel caso specifico, dalla lettura del dettato normativo di cui all'art. 19 co.1.2. T.U.I. si evince come:

- a) il primo capoverso disciplini il caso in cui la Commissione Territoriale, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 D. Lgs. 25/2008).
- b) il secondo capoverso, viceversa, disciplini il caso in cui lo straniero abbia presentato una **istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per altro motivo** (ad es. studio, lavoro, etc.). In tale circostanza il Questore, qualora, ritenga possano ricorrere i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, previo parere favorevole della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Dalla lettura della norma, pertanto, si ritiene che **la tipologia di permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 co.1.2. T.U.I. non possa essere richiesta direttamente al Questore.**

Alla luce di quanto sopra rappresentato, le istanze di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.1.2 T.U.I. presentate in via autonoma direttamente al Questore, dovranno essere considerate irricevibili attraverso l'adozione di un provvedimento (anche in forma semplificata contestuale alla presentazione dell'istanza) adeguatamente motivato e notificato secondo le modalità previste dalla legge.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Mancini